

COMUNE DI ORIOLO ROMANO (VT)

AREA FINANZIARIA – SERVIZIO TRIBUTI

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)

SCADENZA VERSAMENTO SECONDA RATA A SALDO (16 DICEMBRE 2015)

Dal 2014 sono esenti dal versamento dell'I.M.U. le abitazioni principale e le relative pertinenze (AD ESCLUSIONE DEI FABBRICATI CON CAT. A1/A8/A9) e i fabbricati rurali strumentali all'agricoltura. Sono assoggettabili all'imposta tutti gli altri fabbricati, le aree fabbricabili e tutti i terreni siti nel territorio dello Stato.

L'imposta è da versare interamente al Comune ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il cui gettito è riservato allo Stato ad aliquota standard del 7,6 %, mentre rimane da versare al Comune l'imposta dovuta calcolata sulla differenza tra l'aliquota del 9,6% e 7,6%, pari al 2%.

VERSAMENTO DEL SALDO

IL 16 DICEMBRE 2015 scade il termine per il pagamento della seconda rata a saldo dell'IMU per la quale occorre versare il 50% di quanto calcolato applicando le aliquote e detrazioni deliberate per il 2015 con delibera C.C. nr. 39/2015 e di seguito riportate:

Tipologia	Aliquota/detrazione
Abitazione principale di lusso (Cat. A1/A8/A9) e relative pertinenze	4,8%
Detrazione d'imposta per abitazione principale di lusso (Cat. A1/A8/A9) e relative pertinenze	€ 200,00
Fabbricati di categoria D (posseduti e utilizzati dal titolare dell'attività commerciale e/o produttiva)	Aliquota 7,6% anziché il 9,6 % (destinatario per intero lo Stato)
Fabbricati di categoria C1 (posseduti e utilizzati dal titolare dell'attività commerciale e/o produttiva)	7,6% anziché il 9,6 %
Tutti gli altri immobili	9,6%
Terreni agricoli (per agevolazioni e detrazioni vedi nota 1)	7,6%

- L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata per intero.

COME PAGARE

Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato mediante modello F24, utilizzando i codici tributo sotto indicati.

Il tributo non è dovuto se il totale annuo è inferiore a € 12,00.

Codici tributo per il versamento con F24

G111 Codice catastale del Comune di Oriolo Romano (VT)
3912 abitazione principale e relative pertinenze
3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
3030 imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - incremento Comune
3925 imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato
3914 Terreni agricoli (destinatario il Comune)
3923 interessi da accertamento
3924 sanzioni da accertamento

Moltiplicatori per i fabbricati:

La base imponibile dell'IMU per i fabbricati è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando la rivalutazione del 5% alle rendite catastali risultanti al 1° gennaio del 2015 e successivamente appositi moltiplicatori in funzione della categoria catastale, come di seguito riportati:

- categoria A (escluso A10), C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
- categoria B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
- categoria A/10, D5 moltiplicatore 80
- categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
- categoria C/1 moltiplicatore 55

Nota 1) TERRENI AGRICOLI:

Con decreto ministeriale del 28/11/2014 e decreto legge n. 4 del 24/01/2015 in materia IMU Terreni Agricoli il Comune di Oriolo Romano è stato classificato come COMUNE NON MONTANO, pertanto dal 01/01/2015 i terreni agricoli devono essere tutti assoggettati ad imposta.

TERRENI AGRICOLI – BASE IMPONIBILE:

-Terreni agricoli (NON POSSEDUTI da coltivatori diretti e imprenditori agricoli): il valore dell'immobile è calcolato applicando al reddito dominicale rivalutato del 25% un moltiplicatore pari a 135.

-Terreni agricoli (POSSEDUTI E CONDOTTI da coltivatori diretti e imprenditori agricoli): il valore dell'immobile è calcolato applicando al reddito dominicale rivalutato del 25% un moltiplicatore pari a 75.

TERRENI AGRICOLI – AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI:

AGEVOLAZIONI:

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.L. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte del valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte del valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

DETRAZIONE:

Il comma 1-bis dell'art. 1 del D.L. n. 4 del 2015 prevede che a decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A dello stesso decreto, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'art.13, comma 8-bis, del D.L. n. 201 del 2011, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. La detrazione di 200,00 euro si applica anche nell'ipotesi in cui il terreno posseduto da coltivatore professionale sia dato in comodato o affitto ad altro coltivatore professionale.

INFORMAZIONI

Sul sito internet del nostro comune (www.comune.orioloromano.vt.it) è a disposizione un programma di ausilio per effettuare il calcolo dell'IMU e per la stampa del relativo modello F24. Si ricorda che le rendite catastali sono annotate nell'atto di compravendita in possesso del proprietario dell'immobile, oppure potete accedere al sito dell'agenzia del territorio (www.agenziaterritorio.it) e richiedere una visura catastale online gratuita. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune [TEL. 06.99837144](tel:0699837144) – Interno 7.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Berni Lucia)

IL SINDACO
(Graziella Lombi)